

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432/502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 08/11/2012

**Oggetto: Obblighi contributivi – Chiarimenti in tema di soci amministratori –  
Modulistica per gli iscritti alla Gestione separata DA RESTITUIRE ALLO STUDIO**

Circolare numero: 025/2012

---

## **In sintesi**

Gli amministratori di società che percepiscono compensi e, contemporaneamente, svolgono abitualmente attività nell'azienda commerciale (o artigiana o agricola) di cui sono soci, sono tenuti non solo all'iscrizione all'INPS Gestione separata in qualità di amministratori, ma altresì all'iscrizione all'INPS Gestione IVS commercianti (o artigiani o coltivatori diretti) in qualità di soci che svolgono attività in azienda.

Per l'amministratore si rende quindi necessario esaminare se nell'attività svolta vi siano profili che possano comportare, oltre che l'iscrizione alla gestione separata, anche l'iscrizione alla Gestione IVS commercianti o artigiani o coltivatori diretti.

Si ricorda che le aliquote contributive dovute alla Gestione separata INPS sono ridotte di 9 punti percentuali se l'amministratore risulta iscritto a casse di previdenza obbligatorie o sia titolare di pensione.

## **Approfondimento**

### **Obbligo contributivo dei lavoratori autonomi – Prevalenza e abitualità dell'attività**

La contribuzione sul lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è un diritto costituzionalmente stabilito (art. 38 Cost.) e così:

I lavoratori autonomi tipici (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) sono soggetti all'obbligo contributivo previsto dai rispettivi fondi di previdenza gestiti dall'INPS: Gestione IVS artigiani, Gestione IVS commercianti, Gestione CD/CM coltivatori diretti coloni mezzadri.

Condizione rilevante per l'insorgenza dell'obbligo contributivo in dette gestioni è l'esercizio dell'attività in via abituale e prevalente. Pertanto qualora detti lavoratori esercitino contemporaneamente attività di impresa come commercianti, artigiani o coltivatori diretti, la contribuzione per gli stessi è dovuta esclusivamente nella gestione contributiva prevista per l'attività svolta in via prevalente (rileva il tempo impiegato). In tale contesto si sottolinea comunque che gli artigiani e i coltivatori diretti possono essere iscritti al relativo Albo presso la CCIAA solo qualora esercitino l'attività in via prevalente.

Si sottolinea che i soci delle società industriali – in quanto tali – non sono soggetti all'iscrizione alla Gestione autonomi dell'INPS.

I lavoratori autonomi "parasubordinati" sono soggetti alla contribuzione in uno speciale fondo denominato "Gestione separata" costituita presso l'INPS.

A tale gestione devono essere iscritti i professionisti senza albo o cassa, gli amministratori di condominio, gli amministratori di società, i venditori porta a porta, i componenti di collegi e

commissioni e ogni altro soggetto che presta la propria opera personale senza vincolo di subordinazione in forma coordinata e continuativa anche a progetto.

Per detti lavoratori non vi sono vincoli di incompatibilità per lo svolgimento di altre attività e – soprattutto – sussiste l'obbligo di versamento alla Gestione separata anche qualora svolgano altra attività per la quale siano comunque tenuti al versamento dei contributi previdenziali ai relativi fondi.

I lavoratori autonomi iscritti ad un ordine professionale (professioni liberali) sono soggetti alla contribuzione prevista dalle rispettive casse di previdenza. Per gli stessi non opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente bensì, qualora previsto dall'ordine di appartenenza, una incompatibilità all'esercizio di altre attività.

### **L'obbligo della doppia contribuzione**

I soci che prestano opera all'interno dell'impresa commerciale, artigiana e agricola sono normalmente tenuti alla contribuzione nelle rispettive gestioni previdenziali, e – come detto – possono essere esclusi solo qualora riescano a dimostrare che l'attività svolta non risponde a criteri di abitualità e prevalenza. Tali soci, già iscritti nelle rispettive gestioni, qualora assumano anche funzioni di amministratore in altre società o nella stessa società per conto della quale prestano l'opera, sono tenuti al versamento anche della contribuzione dovuta alla Gestione separata sui compensi percepiti per tale funzione. Ciò è stato definitivamente confermato dal legislatore con l'art. 12 del D.L. 78/2010.

L'obbligo della contribuzione alla Gestione separata sui compensi di amministratore sussiste quindi anche in presenza dell'obbligo di versare i contributi previdenziali alla Gestione IVS commercianti, artigiani, CD/CM in quanto attività svolte in via prevalente. Pertanto, per i soci amministratori potrebbe escludersi l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione IVS commercianti/artigiani/CD-CM solo se l'attività nella società resti confinata in quella tipica amministrativa e l'eventuale ulteriore impegno attribuibile alla qualifica di socio sia del tutto marginale e saltuario. Circostanza questa che dovrà trovare conferma anche nella dichiarazione resa in fase di compilazione del quadro RK relativo all'UNICO, in cui sarà necessario escludere che si tratti di "*reddito da attività prevalente*".

Qualora l'attività di impresa venga svolta in forma individuale l'abitualità e prevalenza è insita nell'attività, qualora l'attività d'impresa venga svolta in forma societaria occorre analizzare caso per caso i requisiti di abitualità e prevalenza per verificare quali siano i soci soggetti all'obbligo contributivo.

Si osserva, tuttavia, che qualora l'azienda non si avvalga di dipendenti diretti e coordinati dall'amministratore sarà difficile sostenere che non ricorre l'obbligo di versamento alla Gestione speciale IVS commercianti/artigiani/CD-CM.

Si sottolinea altresì che nel concetto di impresa commerciale non rientrano esclusivamente le aziende commerciali in senso proprio, ovvero quelle che si occupano della commercializzazioni di merci, ma anche le aziende di servizi che operano nel terziario.

### **La base imponibile per la contribuzione previdenziale alle Gestioni IVS INPS degli autonomi e alla Gestione separata**

La base imponibile per la contribuzione dovuta ai fondi speciali IVS artigiani e commercianti è costituita dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e non solo dei redditi derivanti dall'impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza.

Il reddito d'impresa da prendere in considerazione deve essere al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini degli Aiuti alla Crescita Economica (ACE) e al netto delle eventuali perdite di

impresa dei periodi di imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno. Qualora il contribuente abbia una partecipazione in società a responsabilità limitata occorre sommare anche la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se l'utile non viene distribuito ai soci.

Infine è il caso di ricordare che anche in assenza di utili sono comunque dovuti i minimali ai fondi speciali IVS artigiani e commercianti.

La base imponibile dei contributi dovuti alla Gestione separata è costituita dai redditi percepiti in qualità di lavoratori parasubordinati, con esclusione di quelli già assoggettati a contribuzione obbligatoria ad altri fondi o casse. Per tali versamenti non sono previsti minimali. In conseguenza, in mancanza di compensi all'amministratore, non si pone il problema dell'obbligo di contribuzione alla gestione separata.

### **La verifica della contribuzione dovuta alla gestione separata**

Il contributo dovuto alla "Gestione separata" è commisurato all'aliquota del 27,72% ed è destinato ad aumentare gradualmente sino a pareggiare l'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti (33%).

Qualora il percettore di redditi assoggettati alla gestione separata sia titolare di una pensione diretta o sia assicurato ad altri fondi come dipendente (INPS, ex INPDAP), come autonomo (IVS comm, IVS art, CD/CM) o come professionista (cassa geometri, ingegneri, medici, farmacisti, ragionieri dottori commercialisti, consulenti del lavoro. ecc) il contributo è ridotto di 9 punti percentuali e non è prevista la contribuzione addizionale per malattia e maternità. Per il 2012 l'aliquota ridotta è pari al 18%.

Il contributo è dovuto entro un massimale annuo che per il 2012 è fissato in 96.149,00.

Con particolare riferimento al raggiungimento del massimale e all'applicazione dell'aliquota ridotta, si consiglia le aziende di monitorare costantemente la situazione dei soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono compensi e di comunicarci tempestivamente eventuali variazioni.

In particolare le aziende dovranno comunicarci:

- a) l'ammontare di altri compensi assoggettati alla Gestione separata INPS eventualmente percepiti dal collaboratore per consentire la verifica del raggiungimento del massimale, pari – per l'anno 2012 – a 96.149,00€;
- b) l'esistenza di eventuale obbligo contributivo ad altri fondi pensionistici obbligatori dovuto in quanto dipendenti o lavoratori autonomi (artigiani commercianti CD/CM) o liberi professionisti con propria cassa di previdenza;
- c) per i titolari di pensione diretta, la decorrenza della pensione stessa.

Per agevolare tali comunicazioni di seguito riportiamo apposita modulistica.

**Le aziende che ci risulta corrispondano compensi a soggetti iscritti alla gestione separata riceveranno, con invio separato, la modulistica preintestata che dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun collaboratore e restituita allo Studio.**

Alla Ditta/Società

\_\_\_\_\_

Luogo, data

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

dichiara che nell'anno 2012, oltre ai compensi corrisposti dalla Ditta/Società cui la presente è indirizzata:

percepisce e/o percepirà altri compensi aggiuntivi sui quali verserà la contribuzione alla gestione separata. L'ammontare lordo di detti compensi aggiuntivi è di € \_\_\_\_\_ -

è titolare di pensione diretta n° \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ erogata da \_\_\_\_\_ ;

è iscritto ad altro fondo pensionistico in quanto (barrare l'opzione che interessa):

- svolge attività di lavoro dipendente;
- è iscritto all'INPS nella gestione commercianti;
- è iscritto all'INPS nella gestione artigiani;
- è iscritto all'INPS nella gestione CD/CM;
- è libero professionista iscritto alla cassa di previdenza costituita dall'ordine di appartenenza.

Si impegna a comunicare ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

In fede.

\_\_\_\_\_